



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot.
del

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 151 del 29/07/2021

Codice Interno:

OGGETTO: **Ordinanza veicolare via della Pedica dal 09.08.2021 al 13.08.2021.**

Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 40 del 31.12.2020.

Vista la PEC della BACINO SUD2 S.c.a.r.l. del 21.07.2021, acquisita al protocollo generale del comune in pari data con il n. 30280, con la quale è stata trasmessa la richiesta di emissione di ordinanza veicolare per la regolamentazione del transito e della sosta veicolare in via della Pedica, dal 09.08.2021 al 13.08.2021 per l'esecuzione di lavori di ripristino del manto stradale.

Considerato opportuno garantire il transito veicolare/pedonale in sicurezza durante l'esecuzione dei suddetti lavori di ripristino del manto stradale, procedendo a:

- interdire la sosta dei veicoli su ambo i lati;
- ad istituire il senso unico alternato del traffico veicolare;

su via della Pedica dal civico 6 all'intersezione con via Anagnina, dalle ore 8:00 alle ore 18:00

Visto l'art. 1 c. 1 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (C. d. S.) e s. m. e i. che mette la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo stato.

Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (C. d. S.) e s. m. e i., inerenti le norme sulla disciplina della circolazione stradale e s. m. e i.

Visto il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" (Reg.) e s. m. e i.

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.

ORDINA

su **via della Pedica**, dal civico 6 all'intersezione con via Anagnina, **dal 09.08.2021 al 13.08.2021, dalle ore 8:00 alle ore 18:00:**

1. **l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA, con rimozione forzata dei veicoli, su ambo i lati;**
2. **del SENSO UNICO ALTERNATO, regolamentato da impianto semaforico e/o movieri;**
3. **Alla BACINO SUD2 S.c.a.r.l. (richiedente) e alla MONACO s.p.a. (esecutrice) con sede in via Lucrezio Caro, 38 – 00193 Roma (Rm):**

- **di dare** la massima informazione delle limitazioni e/o divieti istituiti con il presente provvedimento ai cittadini residenti lungo le strade interessate dagli interventi in argomento anche a mezzo di appositi avvisi;
- **di installare**, a propria cura e spese, l'opportuna segnaletica verticale/orizzontale, le transenne necessarie per la corretta applicazione del dispositivo della presente ordinanza, precisando che la **segnaletica per divieto di sosta con rimozione forzata andrà installata almeno 48 ore prima dell'inizio degli interventi**;
- **di garantire** tramite proprio idoneo personale, in piena sicurezza:
 - il transito pedonale, delimitando idoneamente l'area di cantiere con l'apposizione di apposita segnaletica;
 - il transito dei mezzi di sicurezza/emergenza e dei soli residenti;
 - l'uscita degli eventuali mezzi parcheggiati, nel momento della programmata chiusura;
- **di ripristino immediato del normale traffico veicolare**, nel caso in cui i lavori vengano sospesi o ultimati prima del termine previsto.

La segnaletica verticale/orizzontale e le opere provvisorie necessarie a dare attuazione alla presente ordinanza dovranno essere posate **a cura e spesa** della **BACINO SUD2 S.c.a.r.l.** (richiedente) e alla **MONACO s.p.a.** (esecutrice) secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 285/1992 e successive modificazioni e dal Relativo Regolamento di Attuazione.

I lavori dovranno essere eseguiti nella scrupolosa osservanza delle **norme di sicurezza ed igiene sul lavoro** di cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e della normativa vigente inerente le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19.

A norma della Legge n. 1034/71 come modificata dal D. Lgs. n. 104/2010, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR o in alternativa al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza della stessa.

In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza

- 1) Alla **BACINO SUD2 S.c.a.r.l.** (richiedente) – P.E.C.: licenze@pec.bacinosud2.it, Mail: ufficio.licenze@bacinoud2.it;
- 2) Alla **MONACO s.p.a.** (esecutrice) con sede in via Lucrezio Caro, 38 – 00193 Roma (Rm) – P.E.C. monacospa@pec.it;
- 3) Al **COMANDO DI POLIZIA LOCALE** del Comune di Grottaferrata per i controlli e gli accertamenti di competenza;
- 4) Alla **STAZIONE DEI CARABINIERI DI GROTTAFERRATA** per i controlli e gli accertamenti di competenza - P.E.C. trm29669@pec.carabinieri.it;
- 5) Al **118 EMERGENZA SANITARIA** PEC: servizio.protocollo@pec.aslromah.it;
- 6) Al **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA** Distaccamento di Frascati e Marino, P.E.C. com.roma@cert.vigilfuoco.it;
- 7) Al **GRUPPO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE**, Mail protezionecivile@comune.grottaferrata.roma.it;
- 8) Alla **SARIM s.r.l.** per la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani – P.E.C. info@pec.sarimambiente.it, Mail: grottaferrata@sarimambiente.it.
- 9) Alla **SCHIAFFINI TRAVEL s.p.a.**, affidatario del Servizio di Trasporto Pubblico Locale – P.E.C. info@pec.schiaffini.com.

f.to ZICHELLA ALDO